

dazione del Consiglio, sono state loro prodotte:

1° - che, a differenza di quanto stabilito dall'accordo per il personale non dirigente, dove è disposta l'applicazione graduale dei miglioramenti economici nella misura del 60% per il 1950, del 30% per il 1951 e del 10% dal 1° gennaio 1952, tale gradualità è stata fissata per i dirigenti nel 55% per il 1950 e nel 45% per gli anni successivi, con un minimo del 25% per la quota relativa all'anno 1951;

2°) - che gli aumenti triennali, fissati in numero di 4 dal precedente accordo economico, sono ridotti a tre, mentre agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nel caso di nomina o promozione, ogni periodo triennale di effettiva permanenza nel grado di provenienza è valutato soltanto per anni interi, non tenendo più conto delle frazioni di anno.

Due situazioni particolari, riguardanti l'una l'Ispettore superiore Credici, l'altra l'Ispettore generale Rosati, sono state regolate in uno spirito di reciproca e comprensiva equità.

In analogia, poi, a quanto deliberato